

# I conti in tasca ai giudici

L'articolo sullo sciopero dei magistrati, apparso nel «Corriere» del 19 settembre a firma di Ermanno Gorrieri, riporta un confronto tra gli stipendi della magistratura e quelli del personale insegnante che, tenuto conto delle premesse e dei criteri di calcolo adoperati dall'articolista, risulta del tutto fuorviante per il lettore.

Anzitutto il sottotitolo «Chiedono nuovi aumenti» fa supporre che le retribuzioni dei giudici siano state aumentate di recente, mentre invece sono bloccate praticamente da 1972, cioè si sono ormai ridotte a meno di metà in rapporto al costo della vita, e questo mentre i livelli retributivi medi si sono elevati sensibilmente anche in termini reali.

In sostanza i magistrati non domandano altro che un adeguamento del potere di acquisto dei loro stipendi, in misura peraltro inferiore a quello conseguito gradualmente dalle altre categorie di lavoratori, e l'adozione di un qualche meccanismo che, rendendo automatico tale adeguamento sulla base di dati obiettivi (indici ISTAT dei prezzi o delle retribuzioni), li sottragga al profondo disagio di periodiche agitazioni non confacenti, per convinzione unanime, alla loro funzione e posizione costituzionale: pronti in cambio, a rinunciare per l'avvenire al diritto di sciopero.

Si fa notare nell'articolo che un giudice raggiunge in cinque anni uno stipendio di 718.551 lire, ma si trascura di aggiungere che tale livello retributivo registra una progressione minima per il resto della carriera, e ciò in logica correlazione al fatto che ciascun magistrato è investito, sin dal momento dell'accesso, delle funzioni anche più importanti e delicate, da espletare in piena autonomia e responsabilità, senza vincoli di subordinazione gerarchica. Accade così che un magistrato di cassazione, dopo trent'anni di servizio, ha ancora uno stipendio netto inferiore al milione, superato ampiamente non solo da molti redattori di giornale ma persino, secondo i dati raccolti dalla Commissione parla-

mentare d'inchiesta sulla giunta retributiva, da archivisti, stenodattilografi e commessi capi del Senato e della Camera, tecnici Alitalia e impiegati di concetto della Cassa del Mezzogiorno.

Del resto il primo presidente della Corte di cassazione, vertice (unico grado primo) della gerarchia amministrativa dello Stato all'epoca in cui i giudici erano inquadrati nelle categorie del pubblico impiego e non costituivano, come oggi, «un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» (art. 104 Cost.), raggiunge appena una retribuzione mensile di 1.300.000 lire.

Quanto poi al confronto, sotto il profilo retributivo, fra magistrati e insegnanti (o presidi), esso appare anzitutto improponibile per la radicale eterogeneità di funzioni e di ordinamento delle due categorie, al punto che in altri paesi esso neppure verrebbe ipotizzato. Quale rapporto, per esempio, si può stabilire fra il lavoro del magistrato che, come presidente di tribunale, sovrintende all'amministrazione della giustizia magari in un'intera provincia o che, come procuratore della Repubblica, dispone della polizia giudiziaria in una grande città ed ha la titolarità dell'azione penale, con quella del preside della più vasta ed impegnativa scuola media?

Perché poi scegliere come termine di confronto insegnanti e presidi di scuola media e non già in ipotesi, i professori di università? E come scontare, in ogni caso, il rigoroso sistema di incompatibilità imposto al magistrato (laddove ai professori è consentito, ad esempio, di impartire lezioni private e persino l'esercizio di attività libero-professionali)?

Comunque il confronto proposto dal Gorrieri si muove da elementi di calcolo distorti, perché indica come stipendio iniziale del preside quello che invece è lo stipendio iniziale del professore ex-ruolo B (parametro 243).

**Ugo Genesis**  
Magistrato di appello